

Avviso di indizione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di Enti pubblici e Enti del Terzo Settore e/o organizzazioni del privato sociale non profit per la creazione di n. 3 elenchi composti da enti idonei ed interessati al loro coinvolgimento in diversi ambiti, quali:

- **“Progetti utili alla collettività (PUC)”**, destinati ai beneficiari di assegno di inclusione (AdI) e/o di supporto per la formazione e il lavoro (SFL), residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale di Lodi, per il triennio 2025-2027;
- **attività di volontariato**, destinate ai beneficiari di assegno di inclusione (AdI), residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale di Lodi, per il triennio 2025-2027;
- **attività socialmente utili destinate a minori e giovani adulti autori di reato**, residenti o domiciliati nei Comuni dell’Ambito Territoriale di Lodi, per il triennio 2025-2027.

PREMESSO CHE l’Accordo di Programma per la realizzazione del Piano di Zona 2025 - 2027 individuava Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali (di seguito, “ACSI”), quale ente capofila dell’Ambito Territoriale di Lodi,

PREMESSO CHE ACSI, in coerenza con le finalità che le sono state attribuite con la L. 328/2000 e considerata la necessità della stessa di creare una stabile collaborazione integrata tra i servizi di cui in epigrafe, gli enti pubblici, le realtà del terzo settore e le organizzazioni private non profit coinvolte nel sociale, decideva di avviare una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di Enti pubblici, Enti del Terzo settore e/o organizzazioni del privato sociale non profit per la creazione di n. 3 elenchi composti da enti idonei ed interessati al loro coinvolgimento in:

- **“Progetti utili alla collettività (PUC)”**, destinati ai beneficiari di assegno di inclusione (AdI) e/o di supporto per la formazione e il lavoro (SFL), residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale di Lodi, per il triennio 2025-2027;
- **attività di volontariato**, destinate ai beneficiari di assegno di inclusione (AdI), residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale di Lodi, per il triennio 2025-2027.
- **attività socialmente utili destinate a minori e giovani adulti autori di reato**, residenti o domiciliati nei Comuni dell’Ambito Territoriale di Lodi, per il triennio 2025-2027.

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione di ACSI dell’11 dicembre 2024 nel quale si approvava di procedere con la procedura di cui in epigrafe;

VISTA la successiva determina predisposta e sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, Ing. Giorgio Savino, Direttore Generale di ACSI, contenente la descrizione delle modalità da seguire per procedere con la pubblicazione di tale Avviso, precedentemente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione,

Tutto ciò premesso,

l’Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali indice il seguente

Avviso Pubblico

per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di Enti pubblici, Enti del Terzo settore e/o organizzazioni del privato sociale non profit idonee ed interessate a rendersi disponibili all’inserimento del loro nominativo all’interno di un elenco che verrà predisposto al fine di essere consultato da enti pubblici e/o privati di cui all’Ambito Territoriale di Lodi, per l’individuazione di Enti idonei ed interessati al loro coinvolgimento in:

- “*Progetti utili alla collettività (PUC)*”, destinati ai beneficiari di assegno di inclusione (AdI) e/o di supporto per la formazione e il lavoro (SFL), residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale di Lodi, per il triennio 2025-2027;
- attività di volontariato, destinate ai beneficiari di assegno di inclusione (AdI), residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale di Lodi, per il triennio 2025-2027;
- attività socialmente utili destinate a minori e giovani adulti autori di reato, residenti o domiciliati nei Comuni dell’Ambito Territoriale di Lodi, per il triennio 2025-2027.

Si precisa, fin da ora che, questa manifestazione di interesse non è vincolante per ACSI, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o classifiche di merito.

ART. 1 – Oggetto della manifestazione di interesse

ACSI, nella sua qualità di Ente Capofila dell’Ambito Territoriale di Lodi, in attuazione delle premesse di cui sopra, avvia la procedura di raccolta delle adesioni da parte di Enti pubblici, Enti del Terzo settore e/o organizzazioni del privato sociale non profit che intendono rendersi disponibili a svolgere le attività che verranno implementate al fine di accrescere l’offerta e la qualità dei servizi del territorio dell’Ambito Territoriale di Lodi in risposta ai bisogni di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, e politiche volte all’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, che verranno meglio delineati qui di seguito.

A ciò si aggiunge l’interesse da parte di ACSI di riuscire ad individuare anche Enti pubblici, Enti del Terzo settore e/o organizzazioni del privato sociale non profit in grado di garantire ai minori e giovani adulti autori di reato di poter accedere, qualora gli fosse concesso, ad un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo predisposto *ad hoc*, al fine, anche in questo caso, di accrescere l’offerta e la qualità dei servizi che l’Ambito Territoriale di Lodi è in grado di garantire, in risposta ai bisogni.

ART. 1.1 Progetti utili alla collettività (PUC) e attività di volontariato

ACSI, in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi dall’Unione Europea in materia di contrasto all’emarginazione e all’esclusione sociale, in armonia con quanto previsto dall’articolo 6, comma 5 bis, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, recante “*Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro*”, promuove politiche attive di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, e politiche volte all’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, che prevedono la costruzione di una rete stabile di partenariato con tutte le realtà territoriali al fine di favorire l’attivazione e lo sviluppo di Progetti Utili alla Collettività (PUC) –di titolarità dei Comuni o di altra amministrazione pubblica–, in accordo a quanto previsto dall’articolo 118 della Costituzione, nonché di favorire l’inserimento in attività di volontariato promosse dagli Enti del Terzo Settore (di seguito, “ETS”) e definite di intesa con il Comune, di titolarità degli ETS stessi.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il D.M. 15 dicembre 2023, n. 156, ha stabilito “*Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC)*”. Poiché l’adesione all’iniziativa da parte degli Enti del Terzo Settore, presenti sul territorio, è indispensabile al successo dell’azione locale di lotta alla povertà e all’esclusione sociale, ACSI intende individuare ETS, di cui all’art. 4 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm., fra cui Società Cooperative Sociali, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Imprese Sociali, Fondazioni ed Enti istituzionali disponibili a collaborare, d’intesa con i Comuni dell’Ambito Territoriale di Lodi, su due possibili diversi fronti:

1. al fine di avviare “*Progetti Utili alla Collettività (PUC)*” con il coinvolgimento di beneficiari di Assegno di Inclusione (di seguito, “*ADI*”)¹ e di Supporto per la Formazione e il Lavoro (di seguito, “*SFL*”)², residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale di Lodi, la cui titolarità è posta in capo ai Comuni stessi.

In particolare, per “*Progetti Utili alla Collettività (PUC)*” si intendono i progetti a titolarità dei Comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i Comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni cui è data possibilità ai beneficiari ADI di partecipare nell’ambito del percorso personalizzato ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che rientrano anche nelle misure del SFL;

2. al fine di favorire l’inserimento, dei beneficiari di Assegno di Inclusione, in attività di volontariato, la cui titolarità è posta in capo, invece, agli stessi ETS.

ART. 1.1.1 Progetti utili alla collettività (PUC)³

Titolarità dei PUC

L’amministrazione titolare dei PUC è il Comune o altra amministrazione pubblica, a tale fine convenzionata con il Comune, che può avvalersi della collaborazione di ETS o di altri enti pubblici.

Caratteristiche dei PUC

I PUC, come previsto dal D.M. 156/2023, comportano per il beneficiario un impegno non inferiore ad 8 ore settimanali (aumentabili fino ad un massimo di 16 ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti) secondo quanto stabilito dal relativo Progetto Personalizzato e, in ogni caso, compatibile con le altre attività svolte dallo stesso.

Gli ETS possono manifestare il loro interesse ad accogliere beneficiari di AdI o SFL da inserire in supporto alle attività che già vengono svolte dall’ETS oppure possono proporre nuovi progetti coerenti con le finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale. I PUC dovranno riguardare attività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. Il principio cardine dei PUC è che le attività previste nell’ambito dei progetti non sono in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo, trattandosi di attività-contemplate nello specifico del Patto per l’Inclusione Sociale o del Patto di Servizio Personalizzato- che il beneficiario dell’AdI o del SFL è tenuto a prestare, in quanto inserito, quale impegno nei Patti medesimi e che, pertanto, non danno luogo ad alcun ulteriore diritto. A tal riguardo, le attività previste nei PUC devono intendersi evidentemente complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dagli ETS.

L’organizzazione delle attività non dovrà essere strettamente legata all’ordinarietà, bensì all’individuazione di uno specifico obiettivo da raggiungere in un intervallo di tempo definito, attraverso la messa in campo di risorse umane e finanziarie.

In particolare, i beneficiari dei PUC non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall’ente pubblico proponente o dall’ente gestore nel caso di esternalizzazione di servizi o dall’ETS. I medesimi beneficiari dei PUC non possono altresì ricoprire ruoli o posizioni

¹ Assegno di Inclusione di cui all’articolo 1 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85.

² Supporto per la Formazioni ed il Lavoro di cui all’articolo 12 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

³ Per maggiori dettagli si rimanda all’Allegato 1 del D.M. 156/2023.

dell'organizzazione del soggetto aderente alla presente manifestazione di interesse e non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altri istituti, né possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro.

Dove si possono svolgere i PUC

I PUC vengono svolti o presso il territorio del Comune di residenza dei beneficiari o, previo accordo sottoscritto tra le parti, presso il territorio dei Comuni facenti capo al medesimo Ambito Territoriale.

Beneficiari dei PUC

1. Come beneficiari dei PUC si intendono le persone beneficiarie di AdI, che abbiano sottoscritto il Patto per l'Inclusione Sociale o il Patto di Servizio Personalizzato, e di SFL che abbiano sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato.

La mancata partecipazione ai PUC, senza giustificato motivo, da parte dei beneficiari di AdI, tenuti agli obblighi, nel caso in cui l'impegno sia previsto nel Patto di Inclusione Sociale o nel Patto di Servizio Personalizzato, comporta la decadenza dal beneficio, a norma dell'art. 8, comma 6, lettera c) del D.L. 48/2023.

La mancata partecipazione ai PUC, senza giustificato motivo, da parte dei beneficiari SFL, nel caso in cui l'impegno sia previsto nel Patto di Servizio Personalizzato, comporta la decadenza dal beneficio, a norma dell'art. 12, comma 10 del D.L. 48/2023.

2. La partecipazione ai progetti può essere estesa alle persone non tenute agli obblighi connessi all'Assegno di Inclusione, le quali possono aderire volontariamente nell'ambito dei percorsi concordati con i servizi sociali dei Comuni e/o degli Ambiti Territoriali.
3. Al fine di promuovere un coinvolgimento più ampio della società civile e della comunità locale, all'interno dei PUC potrà essere prevista la presenza di persone non beneficiarie dell'Assegno di Inclusione.

Infine, si precisa che, come previsto normativamente, rispetto i beneficiari qui descritti, l'Ente titolare del PUC (Comune o altra amministrazione pubblica, come meglio sopra specificato) si dovrà occupare dell'attivazione del rapporto assicurativo presso INAIL, nonché assolvere gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 12-bis del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché le previsioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

ART. 1.1.2 Attività di volontariato assimilabili ai PUC⁴

Titolarietà delle attività di volontariato assimilabili ai PUC

Gli Enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS, come definiti dall'articolo 4, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

Caratteristiche delle attività di volontariato assimilabili ai PUC

L'articolo 6, comma 5-bis, del D.L. 48/2023 prevede che equivale alla partecipazione ai PUC, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei Patti per l'Inclusione Sociale, da parte dei beneficiari AdI, la partecipazione, definita d'intesa con il Comune, ad attività di volontariato presso ETS e a titolarità degli stessi, da svolgere nel Comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento previsti per i PUC (ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni).

Dove si possono svolgere attività di volontariato assimilabili ai PUC

⁴ Per maggiori dettagli si rimanda all'Allegato 1 del D.M. 156/2023.

Le attività di volontariato assimilabili ai PUC vengono svolte presso il Comune di residenza dei beneficiari.

Beneficiari delle attività di volontariato assimilabili ai PUC

Come beneficiari delle attività di volontariato assimilabili ai PUC si intendono le sole persone beneficiarie di AdI, che abbiano sottoscritto il Patto per l’Inclusione Sociale o il Patto di Servizio Personalizzato.

La mancata partecipazione alle attività di volontariato assimilabili ai PUC, da parte dei beneficiari di AdI, tenuti agli obblighi, nel caso in cui l’impegno sia previsto nel Patto di Inclusione Sociale o nel Patto di Servizio Personalizzato, comporta la decadenza dal beneficio, a norma dell’art. 8, comma 6, lettera c) del D.L. 48/2023.

Infine, si precisa che, come previsto normativamente, ai beneficiari di AdI impegnati in attività di volontariato presso ETS a titolarità degli stessi, per la particolare natura delle attività di volontariato, si applicano le tutele previste dal Codice del Terzo settore e, in particolare, dall’articolo 18 del D.lgs. 117/2017.

La citata norma prevede che *“Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi”*.

ART. 1.1.3 Oneri e coperture per l’attivazione dei PUC e delle attività di volontariato assimilabili ai PUC

Gli oneri per l’attivazione e la realizzazione dei PUC e delle attività di volontariato assimilabili ai PUC possono essere posti a carico del Fondo Povertà e dei Fondi europei. ACSI per conto dell’Ufficio di Piano dell’Ambito di Lodi provvede alla copertura delle spese sostenute dagli enti organizzatori nella cifra forfettaria di € 300,00 a persona impegnata nell’attività, per un massimo di 10 persone a progetto. Per ricevere il rimborso l’ente che lo richiede deve fornire ad ACSI, Capofila dell’Ambito Territoriale di Lodi

- una relazione sintetica delle attività svolte con l’indicazione del nome, cognome e codice fiscale del beneficiario attivato, il progetto in cui ha svolto l’attività;
- una nota spese con l’indicazione dell’importo da rimborsare e la specifica delle spese sostenute che devono essere comprese tra quelle indicate di seguito,

inviando una mail a progetti@ufficiodipiano.lodi.it

Gli oneri rimborsabili sono i seguenti:

- a) copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’INAIL;
- b) assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi - estendere la copertura RCT già in essere;
- c) i costi derivanti dalle Assicurazioni obbligatorie in virtù dell’articolo 18 del D.lgs. 117/2017 recante *“Assicurazione obbligatoria”* previsti per i beneficiari AdI impegnati in attività di volontariato presso enti del Terzo settore nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
- d) visite mediche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/2008 – rimborsabili su QSFP solo quelle obbligatoriamente previste dalla normativa (a titolo esemplificativo: movimentazione manuale dei carichi – articolo 168; utilizzo videoterminali – articolo 176; rumore – articolo 196; vibrazioni – articolo 204). Si ricorda che l’attivazione di PUC ed il conseguente utilizzo dei beneficiari delle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa – AdI e SFL - devono essere contemplati nel Documento di Valutazione dei Rischi

(DVR), in quanto anche i “volontari” rientrano a pieno titolo nell’articolo 21 del decreto legislativo n. 81 del 2008, ai sensi dell’articolo 13 bis del citato decreto legislativo n. 81 del 2008;

- e) Formazione di base sulla sicurezza; al riguardo, si specifica che l’articolo 3, comma 12 bis, del D.lgs. 80/2008, distingue due situazioni: a) Soggetti che svolgono la prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro. In questo caso, il datore di lavoro è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Stante il tenore della norma, i Comuni e gli altri Enti pubblici, per le attività svolte nei propri servizi devono organizzare i corsi di formazione. Questo dovrebbe riguardare anche soggetti del Terzo Settore che siano anche datori di lavoro. b) nel caso di soggetti che svolgono la prestazione in altri ambiti – organizzazioni di volontariato, associazioni, ecc., che non siano datori di lavoro, il secondo comma dell’articolo 21, in relazione alla formazione, prevede che le persone coinvolte hanno la facoltà e con oneri a loro carico di I) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni dell’articolo 41 del D.lgs. 81/2008 e II) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte. In questo caso non sussiste alcun obbligo da parte delle organizzazioni di attivare percorsi di formazione, fatta salva la necessità di una informazione di carattere generale sui rischi a cura della organizzazione stessa.
- f) Formazione, di carattere generale e specifica, necessaria per l’attuazione dei progetti;
- g) fornitura di eventuali dotazioni antinfortunistiche e presidi – assegnati in base alla normativa sulla sicurezza;
- h) fornitura di materiale e strumenti per l’attuazione dei progetti;
- i) rimborso delle spese pasto e di trasporto su mezzi pubblici;
- j) attività di tutoraggio;
- k) attività di coordinamento e di supervisione nell’ambito dei singoli progetti;
- l) oneri connessi agli accordi/convenzioni con Soggetti di terzo Settore.

ART. 1.2 Attività socialmente utili

ACSI promuove, da anni, il re-inserimento sociale e lavorativo di minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, a piede libero e in fine pena, sollecitando le risorse relazionali contenute all’interno dei nuclei familiari e nella Comunità di appartenenza dei ragazzi, che rappresentano il tessuto connettivo attraverso cui i percorsi individuali possono incontrare la prospettiva di una dimensione di comunità.

A tal proposito e al fine di rispondere al meglio ai bisogni dell’Ambito Territoriale di Lodi, ACSI intende favorire anche l’individuazione, con conseguente creazione di un elenco, di Enti, come sopra meglio specificati, in grado di garantire la possibilità di svolgimento, al loro interno, di “attività socialmente utili” che, di seguito, verranno meglio approfondite, in favore di minori e giovani adulti autori di reato.

In particolare, secondo l’art. 27 bis del D.P.R. 448/1988 rubricato “Percorso di rieducazione del minore”⁵, al primo comma si prevede che il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una

⁵ Art. 27 bis del D.P.R. 448/1988: “Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all’esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un

pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi.

ART. 1.2.1 Attività socialmente utili

L'attività socialmente utile nella messa alla prova (MAP) per i minori e i giovani adulti ha una finalità fondamentale nel processo di responsabilizzazione e riabilitazione del giovane autore del reato. In particolare, tale attività non si limita ad essere una mera prestazione collaborativa, ma si configura come una vera e propria opportunità di crescita, riflessione e riscatto per il giovane autore di reato.

Le finalità delle attività socialmente utili possono essere, infatti, individuate nella riduzione del rischio di recidiva con l'obiettivo di prevenire il ripetersi di comportamenti devianti, favorendo un cambiamento positivo nelle abitudini del giovane autore di reato; nel risarcimento del danno che può essere simbolico, ma che, allo stesso tempo, può contribuire a far comprendere al ragazzo l'impatto delle proprie azioni sulla comunità e sulle vittime; nella mediazione con la vittima per favorire un processo di riconciliazione e di assunzione di responsabilità; nella riflessione e responsabilizzazione sul comportamento illecito per contribuire a un processo di consapevolezza e cambiamento; nel reinserimento sociale e di riabilitazione, con lo scopo di reintegrare il minore nella società, offrendogli occasioni per sviluppare capacità positive e un impegno responsabile verso la comunità.

Titolarità delle attività socialmente utili

Enti pubblici, Enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS, come definiti dall'articolo 4, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e organizzazioni del privato sociale non profit.

programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi.

Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari, che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

Il giudice, sentiti l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione è sospeso.

In caso di interruzione o mancata adesione al percorso, i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.

Nel caso in cui il minore non intenda accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompa senza giustificato motivo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale. L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova.

Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. In caso contrario, restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale”.

Caratteristiche delle attività socialmente utili

Lo svolgimento di attività socialmente utili viene previsto come strumento in favore dei minori e giovani adulti, autori di reato, finalizzato ad una riparazione simbolica alle conseguenze dannose del reato. Le attività ammissibili sono tutte quelle finalizzate allo sviluppo della personalità del minorenne e giovane adulto, in ambiti che supportino la crescita positiva del beneficiario. Le attività sono progettate tenendo conto delle specifiche caratteristiche individuali del minore o del giovane adulto, come le sue attitudini, capacità e il contesto socio-familiare; in questo modo, l'intervento è personalizzato e mirato alle necessità del ragazzo per favorire un vero cambiamento. Lo svolgimento di lavori socialmente utili, le collaborazioni a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, deve avere una durata compresa tra i due e gli otto mesi. Tale durata è correlata alle caratteristiche di personalità del beneficiario e al tipo di progetto che viene impostato proprio per influenzare positivamente la sua evoluzione e crescita.

Dove si possono svolgere le attività socialmente utili

Le attività socialmente utili possono essere svolte presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

Beneficiari delle attività socialmente utili

Minori e giovani adulti imputati per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del c.p.p.

Si precisa che, come previsto normativamente, rispetto i beneficiari delle attività socialmente utili, l'Ente titolare dell'attività si dovrà occupare dell'attivazione del rapporto assicurativo presso INAIL, nonché assolvere gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 12-bis del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché le previsioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

ART. 2 – Durata

L'elenco che verrà pubblicato da ACSI, a conclusione della procedura di cui al presente Avviso, avrà una durata specifica per ognuno dei servizi sopra citati:

- *Progetti utili alla collettività (PUC)*” e attività di volontariato, destinate ai beneficiari di assegno di inclusione (ADI) e/o di supporto per la formazione e il lavoro (SFL), residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale di Lodi, per il triennio 2025-2027, con possibilità di proroga qualora l'Accordo di programma per la realizzazione del Piano di Zona 2025-2027, dovesse essere prorogato;
- attività socialmente utili destinate a minori e giovani adulti autori di reato, residenti o domiciliati nei Comuni dell'Ambito Territoriale di Lodi, per il triennio 2025-2027, con possibilità di proroga qualora l'Accordo di programma per la realizzazione del Piano di Zona 2025-2027, dovesse essere prorogato.

ART. 3 – Soggetti ammessi alla procedura ad evidenza pubblica

Sono ammessi alla presente procedura i seguenti soggetti che, qui di seguito, vengono definiti per ogni specifico servizio sopra citato:

- per *Progetti utili alla collettività (PUC)*” e attività di volontariato, destinate ai beneficiari di AdI e SFL: Enti pubblici e Enti del Terzo Settore (ETS), ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 717;

- attività socialmente utili destinate a minori e giovani adulti autori di reato: Enti pubblici, Enti del Terzo Settore (ETS), ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 717 e organizzazioni del privato sociale non profit.

La procedura di cui al presente Avviso è da considerarsi, per sua natura, una procedura non competitiva.

All'esito di tale procedura ACSI procederà con la predisposizione di n. 3 primi elenchi degli Enti che hanno manifestato la propria disponibilità ad essere coinvolti nelle diverse attività utili alla collettività di cui in epigrafe -selezionate in sede di candidatura- e risultati idonei, in modo tale che gli stessi, possano essere consultati da enti pubblici e/o privati di cui all'Ambito Territoriale di Lodi, al fine di procedere con l'eventuale attivazione di tali attività, qualora questa risultasse necessaria.

ART. 4 – Requisiti di partecipazione

Pur essendo la presente procedura fuori dal campo di applicazione del D.lgs. 36/2023, considerata la natura degli interventi, si fa riferimento a quanto definito in tale decreto legislativo.

Possono partecipare alla procedura, manifestando il loro interesse gli Enti, come meglio specificati all'articolo 3 del presente Avviso, in forma singola.

I soggetti partecipanti, pena l'esclusione dalla presente procedura, devono essere in possesso dei requisiti che vengono qui di seguito riportati.

ART. 4.1 – Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

Insussistenza in capo agli Enti di una o più cause di esclusione previste dagli artt. 94-98 del D.lgs. 36/2023 ("Codice dei contratti pubblici") e di ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l'esclusione dalla presente selezione e/o l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Insussistenza in capo agli Enti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

In relazione a tale secondo requisito di ordine generale, ai soggetti di cui all'art. 85 del decreto 159/2011 (compresi i familiari conviventi), **viene richiesta la compilazione e sottoscrizione della dichiarazione prevista dagli articoli 88, comma 4-bis, e 89, comma 1, del medesimo decreto (Allegati 2 e 3).**

ACSI, in ogni caso, si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui sopra, ai sensi dell'art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000.

I partecipanti dovranno garantire:

- di essere iscritti nella CCIAA, per i soggetti obbligati, e di avere un oggetto sociale coerente con i servizi di cui al presente Avviso;
- se Cooperativa Sociale, di essere iscritta nell'Albo e/o Registro Regionale e/o provinciale della Cooperative Sociali;
- se Cooperativa Sociale, di rispettare tutte le norme e gli obblighi previsti dal D.lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore;
- se Enti del Terzo Settore, al di fuori delle categorie indicate ai punti precedenti, di essere iscritti nel RUNTS (specificare se APS, organizzazione di volontariato, fondazione ...);
- se Ente del terzo settore diverso da quelli sopra citati, rispettare tutte le norme e gli obblighi previsti dal D.lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore;
- se associazione o società sportive dilettantistiche di essere senza scopo di lucro e iscritta al registro CONI o CIP, con affiliazione a FSN/FSNP/DSA/DSAP/EPSP/EPSP;
- se associazioni riconosciute o non riconosciute di essere in possesso di statuto e atto costitutivo registrato presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate;

- l'applicazione integrale, nei confronti dei propri dipendenti addetti alle prestazioni oggetto del presente Avviso e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, dei CCNL di settore e degli accordi integrativi territoriali vigenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di rapporto di lavoro;
- di rispettare gli adempimenti e le norme previste dal D. Lgs. 81/2008, "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- di rispettare le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- di rispettare tutte le disposizioni attinenti alla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni relative a favore di chiunque, a qualunque titolo, lavori per esso;
- di rispettare le condizioni di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale a favore dei lavoratori dipendenti e/o soci;
- di perseguire uno scopo sociale, desumibile da documento costitutivo, in linea con la specificità del settore;
- di essere dotati di una struttura aziendale idonea, sotto il profilo organizzativo, finanziario e tecnologico, all'effettuazione dei servizi e degli interventi che verranno indicati da parte dell'Ente all'interno della *Domanda di adesione*
- di rispettare tutte le norme comunitarie e nazionali applicabili sugli affidamenti e gestioni esternalizzate delle attività, con particolare riferimento al dettato dell'articolo 47 del DL 77/2021 in materia di "*Pari opportunità e di genere [...]*" ovvero il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 55 e 56 del D.lgs. 117/2017.

ART. 5 – Criteri di valutazione per l'inserimento nell'elenco

L'esame della documentazione con specifico riguardo ai requisiti oggettivi di cui all'art. 4 del presente Avviso verrà effettuato dal Responsabile del Procedimento, dopo la scadenza del primo termine per la presentazione delle istanze ricevute che, di seguito, verrà indicato.

All'esito di tale istruttoria, ACSI procederà con la predisposizione di n. 3 elenchi di Enti, uno per ogni servizio sopra descritto, che hanno manifestato la propria disponibilità a svolgere le attività, selezionate in sede di candidatura, e risultati idonei, in modo tale che gli stessi, possano essere consultati, anche direttamente dai Comuni o da ACSI stessa, al fine di procedere con l'eventuale attivazione dei servizi di cui sopra, qualora questa risultasse necessaria.

Tale valutazione verrà, poi, effettuata, sempre da parte del Responsabile del Procedimento, ogniqualvolta, dovesse pervenire nuova istanza, secondo i termini sopra riportati.

ART. 6 – Modalità e fasi della procedura di istruttoria pubblica

La procedura si svolgerà in fasi distinte:

A) Presentazione delle istanze di manifestazione di interesse da parte degli Enti interessati (**Allegato 1**).

B) Controllo formale delle istanze di manifestazione di interesse presentate e, di conseguenza, dell'effettivo possesso dei requisiti con individuazione dei soggetti da inserire nell'elenco, sopra citato.

C) Predisposizione di n. 3 elenchi aperti che verranno istituiti e aggiornati ogni qualvolta verranno ricevute da parte di ACSI manifestazioni di interesse relative alla presente procedura ad evidenza pubblica.

Il posizionamento in tale elenco non è da considerare ai fini di una graduatoria, ma seguirà il numero di protocollo assegnato dalla segreteria di ACSI al momento della loro ricezione.

L'elenco verrà aggiornato tempestivamente con le nuove istanze o con richieste di modifiche e rimarrà in pubblicazione per tutto il periodo di validità.

Si precisa altresì che:

- gli Elenchi sono aperti e verranno aggiornati con le nuove iscrizioni. In presenza di richieste successive alla data di prima pubblicazione, le stesse verranno valutate entro 30 giorni dal loro ricevimento. ACSI disporrà, quindi, l'iscrizione negli Elenchi ovvero il rigetto motivato di cui darà comunicazione per iscritto secondo le modalità previste dalla normativa, fermo restando quanto previsto ai precedenti periodi in caso di accertamento di cause di esclusione;
- gli Elenchi verranno aggiornati, in ogni caso, a seguito di verifica annuale del permanere dei requisiti necessari, mediante conferma o cancellazione dei propri iscritti. Tale verifica annuale verrà effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno, fino alla scadenza prevista dal presente Avviso;

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale, in quanto trattasi di indagine finalizzata all'individuazione di soggetti pubblici e/o privati interessati a svolgere le attività sopra indicate al fine di poter meglio rispondere ai bisogni della collettività.

ART. 7 – Modalità di presentazione della documentazione richiesta

I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica dovranno far pervenire – esclusivamente via PEC all'indirizzo: consorziodigiano@legalmail.it - la propria manifestazione di interesse, unitamente agli allegati richiesti, **il tutto in formato (.pdf) e firmato digitalmente dal Legale Rappresentante del soggetto partecipante.**

Qualora il legale rappresentante non fosse munito di firma digitale, la manifestazione di interesse potrà essere sottoscritta in forma olografa, e alla stessa dovrà essere allegata una dichiarazione in cui il Legale rappresentante stesso dichiara di avere proceduto con la sottoscrizione in forma olografa, in quanto non in possesso di firma digitale.

L'oggetto della PEC dovrà essere il seguente: **MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PUC E ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI**

In particolare, gli Enti interessati, in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti, dovranno:

- presentare manifestazione di interesse e dichiarare il possesso dei requisiti richiesti (conformemente alla propria modalità di partecipazione), mediante la compilazione dell'Allegato 1, che dovrà essere sottoscritto digitalmente da parte del Legale Rappresentante;
- allegare, alla manifestazione di interesse, i seguenti documenti:
 - copia dello statuto e/o atto costitutivo, con evidenziato lo scopo sociale;
 - fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore, in corso di validità;
 - curriculum vitae dell'Ente che intende partecipare, che evidenzia le attività concretamente svolte;
 - Dichiarazione antimafia (Allegato 2);
 - Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi (Allegato 3).

Per la costituzione di un primo elenco, che verrà pubblicato indicativamente entro il 15 giugno 2025, la Domanda di adesione dovrà essere trasmessa entro il 6 giugno 2025 secondo le modalità sopra riportate.

Le domande che perverranno successivamente verranno valutate entro 30 gg dal ricevimento delle stesse e a seguito delle stesse, in caso di ammissione, si procederà con l'aggiornamento dell'elenco aperto già in essere.

Sono considerate eleggibili le *Domande di adesione* che soddisfano i seguenti criteri:

- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande previsti dalla presente manifestazione di interesse;
- completezza delle informazioni fornite e conformità delle stesse rispetto alla specifica modulistica;
- presenza dei requisiti di partecipazione in capo al potenziale destinatario indicati nella presente manifestazione di interesse.

ART. 8 – Cause di esclusione

Costituiranno motivo di esclusione dalla presente procedura:

- la mancata presentazione della *Domanda di adesione* nelle forme indicate nei paragrafi precedenti del presente Avviso;
- l'incompletezza nei dati di individuazione dell'Ente e del suo recapito;
- la sottoscrizione della *Domanda di adesione*, di cui all'Allegato 1, da parte di persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate;
- il mancato possesso dei requisiti richiesti.

Sul punto si precisa che, parimenti al mancato possesso dei requisiti, la mancanza di documentazione, dichiarazioni o attestazioni richieste comporterà l'esclusione, fatta salva la possibilità di integrazione o completamento di documentazione contenente irregolarità formali, purché sanabili e non espressamente decisive ai fini dell'esatta valutazione della *Domanda di adesione*, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 241/1990 e s.m.i.

ART. 9 – Obblighi pubblicitari

Il presente Avviso è pubblicato, in versione integrale sul sito internet di ACSI, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e contratti (<https://consorziodigiano.it>), su quello di Ufficio di Piano di Lodi nella sezione Bandi e Progetti – Bandi e Avvisi (<https://www.ufficiodipiano.lodi.it>).

ACSI, inoltre, provvederà a pubblicare sui medesimi siti l'esito della presente manifestazione di interesse, ritenendo con ciò assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti.

ACSI si riserva la facoltà di integrare, annullare, sospendere, revocare il presente Avviso o prorogarne i termini, qualora ricorrano o siano documentate le condizioni che giustifichino il relativo provvedimento.

ART. 10 – Trattamento dei dati sensibili

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti dagli Enti per la partecipazione alla procedura di cui in epigrafe sono raccolti unicamente per la seguente finalità: **Avviso di indizione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di Enti pubblici e Enti del Terzo Settore e/o organizzazioni del privato sociale non profit per la creazione di n. 3 elenchi composti da enti idonei ed interessati al loro coinvolgimento in diversi ambiti, quali:**

- **“Progetti utili alla collettività (PUC)”**, destinati ai beneficiari di assegno di inclusione (AdI) e/o di supporto per la formazione e il lavoro (SFL), residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale di Lodi, per il triennio 2025-2027;
- **attività di volontariato**, destinate ai beneficiari di assegno di inclusione (AdI), residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale di Lodi, per il triennio 2025-2027;
- **attività socialmente utili destinate a minori e giovani adulti autori di reato**, residenti o domiciliati nei Comuni dell'Ambito Territoriale di Lodi, per il triennio 2025-2027.

Gli elenchi degli enti ammessi, elaborati dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffusi attraverso la pubblicazione nelle forme previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali mediante pubblicazione esclusivamente dei dati necessari e pertinenti alla predetta finalità.

L'interessato potrà far valere i propri diritti, previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).

La natura del conferimento dei dati per la selezione pubblica non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura ad evidenza pubblica.

Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei e ACSI mette in atto adeguate misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16.

Il Titolare del Trattamento, ai sensi art. 4 comma 7 e 24 del Regolamento UE 679/16, è l'Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali.

Il Responsabile del Trattamento per ACSI, ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del Regolamento UE 679/16, è il Direttore Generale Giorgio Savino.

Il Responsabile della Protezione dei dati, ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16, per ACSI è l'avv. Papa Abdoulaye Mboj.

ART. 11 – Obblighi in materia di trasparenza

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

ART. 12 – Elezione di domicilio e comunicazioni

Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella *Domanda di adesione* alla presente procedura.

Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC e tramite mail agli indirizzi indicati nella istanza medesima.

ART. 13 - Clausole di salvaguardia

Il presente Avviso non ha valore vincolante per ACSI, nel senso che lo stesso non può essere inteso e/o interpretato, anche solo implicitamente, come impegnativo, per tale ragione, nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità potrà essere vantata in ordine all'affidamento ed alla realizzazione delle attività per il semplice fatto dell'interesse manifestato in risposta al presente Avviso.

Nessun corrispettivo o rimborso sarà dovuto ai partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica per le attività preparatorie.

ART. 14 – Chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della presente procedura ad evidenza pubblica, dovranno essere presentati esclusivamente in lingua italiana, e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla presente procedura e sullo svolgimento di essa possono essere presentate e trasmesse ad ACSI, a mezzo mail: ufficiodipiano@comune.lodi.it.

Nella causale della mail di richiesta di chiarimenti dovrà essere riportata la dicitura: **RICHIESTA CHIARIMENTI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PUC E ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI**

Le risposte a eventuali richieste di chiarimento pervenute dai partecipanti verranno pubblicate sui siti internet di ACSI e dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale di Lodi, sopra citati all'ART. 9 del presente Avviso.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara, verranno pubblicate nella sezione sopra indicata.

È, pertanto, onere degli Enti intenzionati a partecipare alla presente procedura a visionare il sito internet di ACSI e dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale di Lodi prima dell'invio dell'offerta, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni.

ART. 15 - Responsabile del Procedimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della Legge 241 del 7 agosto 1990, si informa che il responsabile del procedimento è il Direttore Generale dell'Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali, Ing. Giorgio Savino.

ART. 16 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in premessa.

ART. 17 – Ricorsi e controversie

Avverso gli atti della presente procedura, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, trattandosi di attività procedimentalizzata inerente alla funzione pubblica.

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso, è competente in via esclusiva il Foro di Lodi.

f.to Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giorgio Savino